

INPS

GESTIONE COMMISSARIALE

(D.M. 12 febbraio 2014)

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 17 LUG. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 17 LUG. 2014

OGGETTO: *Regolamento di Organizzazione dell'Inps, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Guerriero Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti il D.Lgs. n. 150/2009, la Legge n. 122/ 2010, la Legge n. 214/2011, la Legge n. 190/2012, il D. Lgs. n.33/13 e la Legge n. 125 /2013;

Vista la deliberazione n. 380 del 5 luglio 2000, come modificata con determinazione commissariale n. 136 del 6 agosto 2009, con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto;

Vista la determinazione commissariale n.140 del 29 dicembre 2008 recante: "Nuova articolazione delle funzioni territoriali dell'Istituto e relativi disegni organizzativi" ed i successivi atti integrativi e modificativi;

Vista la determinazione presidenziale n. 25 del 4 febbraio 2013 recante: "Sperimentazione del modello organizzativo di Direzione provinciale Inps integrata con le funzioni del soppresso Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - INPDAP";

Vista la determinazione presidenziale n. 138 del 28 giugno 2013 recante: "Sperimentazione del modello organizzativo di Direzione regionale Inps integrata con le funzioni del soppresso Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - INPDAP";

Viste le deliberazioni del CIV n. 13 del 5 giugno 2012 e n. 14 del 19 giugno 2012 aventi ad oggetto: "Prime linee di indirizzo relative all'incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS" e la determinazione presidenziale n. 5804 del 31.05.2012 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la qualificazione delle modalità attuative del percorso di integrazione dell'INPDAP e dell'ENPALS";

Vista la relazione programmatica per gli anni 2013-2015 approvata dal CIV con propria deliberazione n. 19 del 10 luglio 2012, che rileva la necessità di innovare i Regolamenti dell'Istituto ricercando soluzioni organizzative in grado di realizzare significativi risparmi di risorse;

Vista la determinazione commissariale n. 38 dell'1 aprile 2014 con la quale, a seguito del processo di incorporazione di INPDAP ed ENPALS - conclusosi con l'adozione dei decreti interministeriale del 28 marzo 2013 e del 5 luglio

2013 di trasferimento all'INPS delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli Enti soppressi - ed in ottemperanza a quanto richiesto dai Ministeri vigilanti, è stato predisposto il Piano Industriale Triennale dell'Ente che fornisce un quadro organico delle azioni volte al pieno conseguimento degli obiettivi di sviluppo strategico di ottimizzazione e razionalizzazione;

Posto conseguentemente che, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si rende necessario procedere all'emanazione del nuovo testo del Regolamento di Organizzazione dell'INPS, al fine di armonizzare ed adeguare la vigente architettura organizzativa all'evoluzione normativa nonché alla nuova configurazione dell'Istituto;

Considerato che detto processo di incorporazione degli Enti soppressi, comportando un accrescimento dimensionale di competenze e di utenza, ha determinato, in coerenza con le nuove attività e funzioni attribuite, numerose modifiche all'assetto centrale e territoriale dell'Istituto, alla dotazione organica del personale, alle risorse finanziarie e ai servizi offerti alla collettività;

Attesa, pertanto, la necessità di operare una razionalizzazione ed omogeneizzazione dell'architettura organizzativa centrale e territoriale, anche valorizzando le specificità caratterizzanti i soppressi ENPALS ed INPDAP e contestualmente prevedendo un'organica integrazione degli stessi, nell'obiettivo di realizzare gli incrementi di efficienza ed efficacia attesi dall'accorpamento e di conseguire i risparmi di risorse economiche imposti dal legislatore anche attraverso la fluidificazione e la razionalizzazione dei processi organizzativa;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,


DETERMINA

Di approvare il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 secondo il testo riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione commissariale sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Vittorio Guerriero Conti



alla Determinazione commissariale n. 117 del 17/07/2014

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1
(Linee fondamentali di organizzazione)**

1. Il presente Regolamento, emanato in applicazione dell'art 27 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive integrazioni e modificazioni, si ispira al principio generale di distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e attività di amministrazione e gestione e definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito INPS; individua gli uffici e le strutture centrali e territoriali di maggiore rilevanza, ne determina le competenze e disciplina i modi di conferimento della titolarità dei medesimi.
2. Nella organizzazione degli uffici, il presente Regolamento, nonché tutti gli atti di ulteriore organizzazione degli uffici e del lavoro, rispettano i seguenti principi generali:
 - a) distinzione tra compiti riservati agli organi di governo e compiti riservati alla dirigenza amministrativa, in relazione alla particolare natura dell'INPS, ai sensi degli articoli 4 e 27 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) funzionalità complessiva dell'INPS rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità attraverso lo sviluppo della metodologia di lavoro per processi e la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane;
 - c) adozione dei sistemi di misurazione e valutazione dei risultati dell'azione amministrativa e delle performance, coerenti con i principi di cui al D. Lgs. n. 286/99 e al D. Lgs. n. 150/09 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati anche allo sviluppo professionale del personale;
 - d) flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali adottate dai dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
 - e) integrazione e coordinamento unitario dei sistemi di comunicazione, in linea con il dovere di comunicazione interna ed esterna;
 - f) integrazione e collegamento delle attività delle strutture, anche attraverso l'interconnessione con l'esterno mediante sistemi informatici e statistici, in modo da garantire la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione dell'attività svolta;
 - g) efficienza, razionalità ed economicità dell'azione dell'Istituto anche attraverso la concentrazione delle funzioni di acquisizione dei lavori, dei beni e dei servizi a livello centrale ovvero regionale, con la finalizzazione delle strutture territoriali alle esigenze di erogazione del servizio e presidio del territorio;
 - h) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

**Articolo 2
(Funzioni di indirizzo politico-amministrativo)**

Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo competono agli Organi di governo dell'Istituto, così come individuati dall'ordinamento vigente, con espresso riferimento alla Legge n. 88/1989, al D.Lgs. n. 479/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed al Regolamento concernente le norme per il funzionamento dell'INPS di cui al DPR n. 366/1997.

TITOLO II
GLI ORGANI

Articolo 3
(Organi)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 479/1994 così come modificato dall'art. 7, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n.122/2010, sono Organi dell'INPS:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
 - c) il Collegio dei Sindaci;
 - d) il Direttore Generale.
2. Sono altresì Organi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DPR n. 366/1997, i Comitati Amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2 della legge n. 88/1989.

Articolo 4
(Presidente)

1. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 479/1994 come modificato dall'articolo 7 comma 7 del Decreto legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
 - b) può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
 - c) nomina, previa intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e sentita la Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), i componenti l'Organismo Indipendente di valutazione (OIV).
2. Nell'ambito delle predette funzioni il Presidente:
 - a) Adotta le proprie determinazioni anche sulla base delle risultanze istruttorie formulate dal Direttore generale e le trasmette al Direttore generale, al Magistrato della Corte preposto al controllo e al Collegio dei Sindaci.
 - b) Per gli schemi di determinazioni più rilevanti, così come individuate nel regolamento della procedura di adozione, comprese le ipotesi di cui all'art. 8, c. 2 del d.PR 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - salvo i casi di necessità e /o urgenza, individua e comunica preventivamente l'elenco degli argomenti oggetto di determinazione al Direttore generale, al Collegio dei Sindaci e al Magistrato della Corte dei Conti preposto al controllo; convoca in apposita riunione i predetti Organi e il Magistrato; comunica l'elenco degli argomenti oggetto di determinazione al Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza;
 - adotta le determinazioni sulla base delle proposte presentate dal Direttore generale; in caso di dissenso sul contenuto dello schema di determinazione, il Presidente restituisce il documento al Direttore generale per le eventuali modifiche e/o integrazioni;
 - nelle specifiche ipotesi di cui all'art. 8, c. 2, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni (ristrutturazione operativa dell'Istituto/dotazione organica/conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale) adotta le determinazioni conformemente alle proposte presentate dal Direttore generale; in caso di dissenso sul contenuto il Presidente provvede a rimettere motivatamente l'atto al Direttore generale per le conseguenti decisioni.
 - La decisione di adozione del provvedimento è di esclusiva competenza del Presidente, che è unico responsabile del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 3 del dPR 366 del 24 settembre 1997.
 - Sottoscrive, in qualità di rappresentante legale, gli atti e i documenti che non rientrano nelle attribuzioni della dirigenza e che comportano assunzione di obblighi per l'Istituto, ferme restando le specifiche attribuzioni conferite dalla legge ad altri Organi dell'Ente.
 - Può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente, delegare, in caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto al Direttore generale, ai dirigenti preposti alle Direzioni centrali e periferiche, ai coordinatori generali delle Aree dei professionisti e dell'Area medica.

- Dispone la trasmissione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza delle determinazioni adottate.
- Rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale.
- In caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale formula, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 88/1989, entro trenta giorni la proposta di competenza.
- Assicura il raccordo tra gli Organi dell'INPS.
- Cura i rapporti dell'INPS con gli organi istituzionali nazionali, esteri ed internazionali, nonché con tutti gli altri Enti pubblici e privati che svolgono funzioni rilevanti per l'INPS, in conformità alle linee generali stabilite dagli Organi competenti.
- Impartisce direttive e indirizzi alla Struttura di Audit.
- Sottoscrive i contratti individuali di lavoro dei soggetti cui vengono conferiti - a tempo determinato - incarichi di livello dirigenziale generale o di livello dirigenziale; può delegare la predetta funzione al Direttore generale.

Art. 5

(Presidente- funzioni in precedenza attribuite al Consiglio di Amministrazione)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 122/2010, sono accentrate nella figura del Presidente le funzioni in precedenza attribuite al Consiglio di Amministrazione dell'INPS. Nell'esercizio di tali funzioni e in osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il Presidente dell'Istituto:
 - a) definisce le politiche e le strategie dell'INPS;
 - b) predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c) individua le linee guida gestionali per l'anno solare;
 - d) approva i piani annuali di attività e di impiego dei fondi disponibili nell'ambito della programmazione, stabilendo le relative priorità;
 - e) determina i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal Consiglio di Indirizzo e vigilanza;
 - f) nei limiti del bilancio e della pianificazione definita approva e mette a disposizione del Direttore generale le risorse annuali di spesa da ripartire per competenze di capitoli di spesa e per territorio;
 - g) determina - con le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b) - gli atti regolamentari, ed in particolare il Regolamento di Organizzazione, l'Ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, nonché i regolamenti di cui all'articolo 10 della legge n. 48/1988, che modificano disposizioni di legge o di regolamento disciplinanti l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni;
 - h) determina, su conforme proposta del Direttore generale, l'attribuzione di incarichi di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
 - i) determina i criteri generali per l'attribuzione e la rotazione degli incarichi di livello dirigenziale generale. i criteri generali per l'attribuzione delle retribuzioni di posizione e di risultato per i dirigenti di livello dirigenziale generale e i criteri generali per l'attribuzione delle retribuzioni di posizione per i dirigenti di livello dirigenziale;
 - j) attribuisce su conforme proposta del Direttore generale - con le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b) - gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale, sulla base dei criteri generali precedentemente adottati e determina il trattamento economico fondamentale ed accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito, al fine della stipula del relativo contratto individuale accessivo;
 - k) determina - con le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b) - l'istituzione di incarichi specifici di livello dirigenziale per l'attuazione di programmi, progetti e gestioni con caratteristiche di eccezionale rilievo organizzativo, e determina, su conforme proposta del Direttore generale, l'attribuzione dei relativi incarichi;
 - l) determina in materia di ricorsi nei casi previsti dalle norme;
 - m) decide l'annullamento o l'esecuzione delle decisioni dei Comitati Amministratori delle gestioni, fondi e casse che siano state sospese dal Direttore generale a norma dell'art. 14 della legge 88/89;
 - n) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri Organi dell'INPS;
 - o) propone, ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 639/70, come modificato dall'articolo 12 della legge n. 88/1989, e dalla legge n. 122/2010, al Ministro del lavoro e delle Politiche sociali la nomina del Direttore generale ed il trattamento economico a questi spettante;
 - p) effettua la valutazione annuale del Direttore generale e la conseguente attribuzione della retribuzione di risultato sulla base degli elementi formulati dall'OIV;
 - q) designa, su conforme proposta del Direttore generale, il dirigente di livello dirigenziale generale che svolge le funzioni di Vicario del Direttore generale;

- r) Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, individua, d'intesa con il CIV, il Responsabile della prevenzione della corruzione e, in caso di non coincidenza, il responsabile della trasparenza e comunica le designazioni all'ANAC.
- s) Adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica, su proposta del Direttore generale in conformità al documento elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
- t) Determina, su proposta del Direttore generale, l'istituzione e la chiusura di Agenzie nonché la loro trasformazione in punti Inps.

Articolo 6 (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza)

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, come modificato dall'articolo 17, comma 23 della legge n. 127/1997, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza:

- a) interviene nel procedimento di nomina del Presidente dell'Istituto;
- b) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna;
- c) definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo generale dell'Ente;
- d) nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali;
- e) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, le relative variazioni, nonché i piani pluriennali ed i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento entro sessanta giorni dalla determinazione del Presidente dell'Istituto. In caso di non concordanza tra i due Organi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede all'approvazione definitiva;
- f) emana le linee programmatiche di carattere generale relative all'attività dell'Ente;
- g) attua, d'intesa con il Presidente dell'Istituto, la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- h) esercita la funzione di vigilanza ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 (Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la responsabilità complessiva della gestione dell'INPS, sovrintende all'organizzazione, alle attività ed al personale, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza
2. In quanto responsabile delle attività dirette al conseguimento dei risultati e degli obiettivi, coordina e sovrintende agli uffici ed alle funzioni dirigenziali di livello generale centrale e regionale, per l'attuazione - anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia - delle linee programmatiche definite dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e delle direttive e dei piani operativi annuali del Presidente dell'Istituto e propone l'adozione, nei confronti degli stessi dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Direttore generale, quale responsabile della gestione complessiva dell'Istituto, elabora e predispone il progetto di bilancio di previsione, con i relativi allegati e la nota preliminare e li propone al Presidente dell'Istituto. Nei documenti di bilancio sono individuati gli obiettivi e le risorse da attribuire ai dirigenti. A tal fine:
 - a) avvia il processo di programmazione, individuando gli obiettivi associati alle Linee guida gestionali;
 - b) assicura, nella definizione dei budget di gestione, la compatibilità del piano aziendale con i criteri di ottimizzazione delle risorse e l'equilibrato sviluppo delle attività produttive in tutto il territorio nazionale;
 - c) verificata la coerenza dei documenti di previsione e programmazione con le Linee guida gestionali e la congruità dei fabbisogni con le risorse finanziarie ed economiche disponibili, consolida i piani ed i budget;
 - d) verifica l'andamento della realizzazione dei piani e gestisce gli scostamenti attraverso le procedure di controllo di gestione e riferisce trimestralmente al Presidente dell'Istituto sul livello di attuazione dei programmi;
 - e) sottopone al Presidente dell'Istituto, sulla base delle proposte di variazione ai piani formulate dai Dirigenti responsabili, le eventuali conseguenti modifiche del bilancio di previsione;
 - f) dopo l'approvazione del bilancio, procede all'attribuzione dei relativi budget ai dirigenti di livello dirigenziale generale al fine di assicurare il raggiungimento dei risultati, nonché l'efficiente ed economica gestione delle risorse, svolge le funzioni di controllo sugli atti e sulla gestione delle attività di tutti gli uffici;
 - g) valuta i dirigenti apicali in relazione alle attività svolte.

5. In particolare il Direttore generale, quale vertice della tecnostruttura nell'ambito dei poteri di cui alla legge n. 88/1989, al D.Lgs. n. 479/1994 ed al DPR n. 366/1997:
- a) Formula proposte al Presidente dell'Istituto in merito a ristrutturazioni funzionali, dotazioni e fabbisogni organici nonché in merito ad obiettivi, priorità, piani e programmi definiti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; in questo senso formula la proposta e dispone l'esecuzione delle determinazioni presidenziali ed è responsabile dell'esecuzione delle stesse;
 - b) Formula la proposta per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale;
 - c) Espleta funzioni di raccordo tra gli organi e la dirigenza, garantendo unità operativa e di indirizzo;
 - d) Presiede la Conferenza dei dirigenti preposti alle Direzioni centrali e alle Direzioni regionali;
 - e) Propone al Presidente dell'Istituto l'adozione degli atti regolamentari;
 - f) Propone al Presidente dell'Istituto la nomina del Dirigente di livello dirigenziale generale che esplica le funzioni di Vicario, in alternativa conferisce deleghe relative alle funzioni di coordinamento sue proprie a Dirigenti di livello dirigenziale generale dell'Istituto, dandone comunicazione al Presidente dell'Istituto, conferisce gli incarichi di direzione regionale di livello dirigenziale, individua Direttori territoriali sub regionali ed assegna i dirigenti alle Direzioni centrali e regionali;
 - g) Assicura la piena collaborazione alle attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
 - h) Esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 88/1989;
 - i) Promuove la semplificazione amministrativa, relativamente all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure, d'intesa con i dirigenti preposti agli uffici ed alle funzioni dirigenziali generali, nell'ottica del contenimento dei costi di gestione e dell'efficientamento complessivo dell'azione gestionale;
 - j) Impartisce direttive e indirizzi alla Struttura di Audit.

Articolo 8 (Collegio dei Sindaci)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 479/1994 e dell'articolo 6 del DPR n. 366/1997 il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile e al Decreto legislativo 123/2011.
2. I componenti del Collegio Sindacale partecipano alle sedute del Presidente dell'Istituto, del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni

TITOLO III LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 9 (Uffici di diretta collaborazione)

Gli uffici di diretta collaborazione con gli Organi sono posti funzionalmente alle dipendenze dei rispettivi Organi. Essi svolgono esclusivamente le funzioni di supporto e di raccordo tra gli Organi e l'amministrazione.

Articolo 10 (Organizzazione delle funzioni)

Le attività complessive del sistema aziendale si distribuiscono tra:

- a) la Direzione Generale, con funzioni di indirizzo e controllo di sistema;
- b) le Direzioni Regionali, con funzioni di gestione, coordinamento e controllo dell'attività territoriale;
- c) le Direzioni Territoriali subregionali, con funzioni di produzione e di coordinamento e controllo dell'erogazione dei servizi sul territorio.

Articolo 11 (Direzione generale)

1. In applicazione delle direttive di strategia operativa e di risultato fissate dal Presidente dell'Istituto che, nell'ambito delle proprie competenze, approva il budget e ne verifica e controlla i risultati complessivi di responsabilità del Direttore generale, la Direzione generale si colloca nel sistema organizzativo come Centro direzionale, con il ruolo di:
 - a) assicurare agli Organi dell'INPS il supporto propositivo, di analisi normativa e di conoscenza di quadro socio-economico e di contesto aziendale, ai fini della tenuta dei rapporti con le Istituzioni parlamentari e

- di Governo, della definizione delle politiche e delle strategie, della pianificazione, degli obiettivi di gestione e degli investimenti, della valutazione dei risultati aziendali, dell'esercizio delle competenze decisionali attribuite per legge e regolamento agli Organi di amministrazione;
- b) assicurare a tutti i livelli del sistema aziendale le condizioni per l'attuazione della missione istituzionale, mediante le risoluzioni di contenuto normativo/regolamentare e procedurale e la definizione degli indirizzi nel rapporto con i soggetti interessati, per improntarla ai requisiti di legittimità, di efficienza, di efficacia, di tempestività di intervento;
 - c) garantire la costante adeguatezza del livello di funzionalità della tecnostruttura e delle attività professionali agli obiettivi di sviluppo del sistema organizzativo, esercitando il potere di elaborazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle politiche gestionali, di allocazione delle risorse e di definizione delle responsabilità nell'ambito dei processi di budget, nonché di controllo.

Articolo 12 (Vicario del Direttore generale)

1. Il Vicario del Direttore generale è designato, su conforme proposta del Direttore generale, dal Presidente dell'Istituto in alternativa al conferimento, da parte del Direttore generale, di deleghe relative alle funzioni di coordinamento sue proprie a Dirigenti di livello dirigenziale generale dell'Ente ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 5, lettera f).
2. Il dirigente di livello dirigenziale generale che esercita le funzioni di Vicario del Direttore generale svolge tutte le funzioni di cui all'articolo 7 in caso di impedimento o assenza temporanea del Direttore generale.
3. Esercita le competenze delegategli dal Direttore generale, previa informativa al Presidente dell'Istituto, e lo coadiuva, in particolare, nell'esercizio dei compiti di verifica e nella risoluzione di criticità di carattere generale.

Articolo 13 (Funzioni delegate)

1. Il Direttore Generale può conferire, con atto formale e informativa al Presidente, specifiche deleghe relative alle funzioni di coordinamento sue proprie a Dirigenti di livello dirigenziale generale dell'Istituto.
2. Il Direttore Generale può in qualunque momento revocare la delega.

Articolo 14 (Assetto e funzioni della Direzione generale)

1. La Direzione generale si articola in Direzioni centrali costituite come uffici di livello dirigenziale generale ed in Coordinamenti generali professionali, nei limiti delle indicazioni fornite dall'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche.
2. In base ad esigenze funzionali possono, inoltre, essere istituite strutture di staff o di progetto, di durata temporanea, per l'attuazione di programmi, progetti e gestioni con caratteristiche di trasversalità e eccezionale rilievo organizzativo nei limiti delle previsioni dell'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche.
3. I Direttori centrali attribuiscono gli incarichi di direzione delle Aree ai dirigenti loro assegnati dal Direttore Generale, assegnano ad essi i budget di gestione e ne definiscono le responsabilità.
4. La Direzione generale svolge le seguenti macrofunzioni:
 - assicurare agli Organi dell'INPS il supporto propositivo, di analisi normativa e di conoscenza di quadro socio-economico e di contesto aziendale, ai fini della tenuta dei rapporti con le Istituzioni parlamentari e di Governo, della definizione delle politiche e delle strategie, della pianificazione, degli obiettivi di gestione e degli investimenti, della valutazione dei risultati aziendali, dell'esercizio delle competenze decisionali attribuite per legge e regolamento agli Organi di amministrazione;
 - assicurare a tutti i livelli del sistema aziendale le condizioni per l'attuazione della missione istituzionale, mediante le risoluzioni di contenuto normativo/regolamentare e procedurale e la definizione degli indirizzi nel rapporto con i soggetti interessati, per improntarla ai requisiti di legittimità, di efficienza, di efficacia, di tempestività di intervento;
 - garantire la costante adeguatezza del livello di funzionalità della tecnostruttura e delle attività professionali agli obiettivi di sviluppo del sistema organizzativo, esercitando il potere di elaborazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle politiche gestionali, di allocazione delle risorse e di definizione delle responsabilità nell'ambito dei processi di budget, nonché di controllo.

5. Nell'ambito della Direzione generale specifiche attività istituzionali sono svolte presso i Coordinamenti generali Legale, Medico-legale, Tecnico-edilizio e Statistico-attuariale.
6. All'interno della Direzione generale la Direzione centrale Audit si configura quale struttura funzionalmente assoggettata agli indirizzi e alle direttive del Presidente e del Direttore generale, ferma restando la dipendenza dal punto di vista amministrativo dal Direttore generale.
7. Nell'ambito della Direzione generale la Centrale Unica degli Acquisti si configura quale misura di riduzione della spesa pubblica, di tutela della concorrenza e di specializzazione nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza.

Articolo 15
(Funzioni ed articolazione organizzativa delle Strutture territoriali)

1. L'Assetto organizzativo delle strutture territoriali si basa sul rafforzamento delle modalità di controllo e gestione delle funzioni istituzionali, sulla delocalizzazione ottimale delle attività cosiddette di "back office", sulla riqualificazione delle funzioni denominate di "front office" e sulla razionalizzazione delle funzioni di supporto.
2. L'articolazione organizzativa delle strutture territoriali è la seguente:
 - a) Direzioni regionali;
 - b) Direzioni metropolitane/provinciali;
 - c) Filiali di Coordinamento;
 - d) Agenzie;
 - e) Punti INPS;
 - f) Strutture sociali.

Articolo 16
(Direzioni regionali)

1. Le Direzioni regionali assicurano la governance dei processi istituzionali e la gestione dei processi di supporto, assicurando l'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dalla Direzione generale.
2. Le Direzioni regionali hanno la responsabilità complessiva della gestione e rispondono dei risultati conseguiti, derivanti dall'impiego delle risorse loro assegnate.
3. Le Direzioni regionali sono collocate in ciascun capoluogo di regione e sono costituite come uffici di livello dirigenziale generale, ad eccezione delle Direzioni regionali della Basilicata, Molise, Umbria, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, costituite come uffici di livello dirigenziale.

Articolo 17
(Assetto e funzioni delle Direzioni regionali)

1. Il Direttore regionale, nell'ambito di competenza territoriale, esercita le funzioni di:
 - a) conferire l'incarico di Direzione territoriale subregionale, determinato dal Direttore generale;
 - b) attribuire ai dirigenti gli incarichi di responsabili delle Aree della Direzione regionale; attribuire ai dirigenti gli incarichi di responsabili delle Aree delle Direzioni territoriali tenuto conto delle proposte dei rispettivi Direttori; attribuire la titolarità delle posizioni organizzative sulla base delle indicazioni del Nucleo di valutazione regionale costituito a norma della vigente disciplina in materia;
 - c) definire per tutte le strutture del territorio, attraverso la Conferenza regionali, tenuto conto delle proposte dei Direttori territoriali ed in conformità agli indirizzi della Direzione generale, le direttive regionali di:
 - I. sviluppo organizzativo e funzionale;
 - II. orientamento produttivo;
 - III. gestione delle risorse umane;
 - IV. accentramento delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - V. attuazione dell'azione formativa;
 - VI. attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008;
 - VII. comunicazione e relazione con le istituzioni esterne;
 - d) avviare il processo di programmazione e budget delle Direzioni territoriali sub regionali, coordinando il processo per la definizione dei piani di attività e di produzione al fine di garantire la coerenza con le linee strategiche e di indirizzo definite dagli Organi;
 - e) coordinare il processo di rilevazione e consolidamento dei fabbisogni di lavori, beni e servizi per le direzioni provinciali di competenza e per le strutture sociali presenti nel territorio regionale;
 - f) gestire la fase di negoziazione dei budget finalizzata alla elaborazione della proposta complessiva a livello regionale da sottoporre al Direttore generale, tenendo conto delle esigenze e specificità rappresentate dai direttori territoriali e delle linee programmatiche delle Direzioni centrali;

- g) assegnare i budget ai Direttori territoriali che ne assumono la responsabilità;
 - h) assicurare la funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la correttezza e la legittimità dell'azione amministrativa dell'INPS nell'ambito territoriale di competenza;
 - i) esercitare la funzione di verifica dei livelli di qualità dei servizi e dei processi nelle strutture della regione, anche con riferimento all'attuazione di efficaci procedure di prevenzione e di diminuzione dei rischi aziendali;
 - j) attuare i processi di integrazione interistituzionale, ricercando le possibili sinergie con i soggetti pubblici e privati operanti a livello regionale nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, in conformità alle direttive della Direzione generale;
 - k) formulare proposte di modifica riguardanti la dislocazione, gli ambiti territoriali, le competenze delle strutture sul territorio ed attuare le deliberazioni degli Organi in materia di decentramento;
 - l) gestire i processi di assegnazione delle risorse umane, nell'ambito della dotazione organica assegnata e secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente;
 - m) provvedere, nei limiti del proprio budget, all'ottimale utilizzo delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento delle strutture territoriali di competenza;
 - n) esercitare il coordinamento e la gestione delle attività di vigilanza:
 - I. formulando, in ambito regionale e sulla base dell'individuazione delle aree di rischio, il budget annuale dell'attività;
 - II fissando le linee di indirizzo per un'efficace lotta all'evasione ed elusione contributiva, anche in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni;
 - III monitorando gli esiti, diretti e indiretti, dell'attività ispettiva;
 - o) esercitare, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli Organi e delle direttive gestionali emanate dal Direttore generale, il coordinamento delle attività professionali legale, medico/legale e tecnico/edilizia, definendo gli interventi necessari al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia verificando l'andamento e i risultati delle attività professionali;
 - p) concordare con le Direzioni centrali interessate, compatibilmente con i budget assegnati, la messa a disposizione di risorse necessarie alla realizzazione di interventi predeterminati dalla Direzione generale.
2. La Direzione regionale assicura le funzioni abilitanti e di supporto alle Direzioni territoriali per:
 - a) gestione delle risorse umane e strumentali;
 - b) organizzazione;
 - c) flussi contabili e finanziari;
 - d) comunicazione;
 - e) programmazione e controllo di gestione;
 - f) audit;
 - g) assistenza ai sistemi informativi.
 3. Presso ciascuna Direzione regionale è costituita la Conferenza regionale dei Direttori territoriali, presieduta dal Direttore regionale, con la funzione di realizzare la programmazione, l'integrazione e lo sviluppo equilibrato dei livelli di servizio in tutte le strutture della regione.
 4. Presso ciascuna Direzione regionale sono costituite la Conferenza dei Coordinatori legali e la Conferenza dei Coordinatori medico-legali, presiedute dal Direttore regionale, al fine di assicurare omogeneità di comportamento tecnico-professionale degli uffici legali e sanitari sul territorio.
 5. Il Direttore regionale assume, per la struttura cui è preposto, la veste di "datore di lavoro" ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, con apposito budget.

Articolo 18 **(Direzioni metropolitane/provinciali)**

1. Le Direzioni metropolitane/provinciali, tenuto conto delle direttive regionali, esercitano le funzioni di:
 - a) gestione dei flussi assicurativi e contributivi e dei conti individuali e aziendali;
 - b) controllo della produzione e della qualità dei servizi;
 - c) gestione delle attività di vigilanza e delle sofferenze creditizie;
 - d) gestione delle attività professionali;
 - e) controllo del processo di programmazione e budget;
 - f) gestione dei flussi contabili e finanziari;
 - g) informazione istituzionale e relazioni con il pubblico
2. I Direttori di area metropolitana/provinciale, tenuto conto delle direttive regionali, sono responsabili della gestione complessiva delle rispettive strutture e pertanto:
 - a) sono preposti al coordinamento ed al controllo delle Agenzie e dei Punti INPS operanti all'interno delle articolazioni territoriali di competenza;
 - b) esercitano i poteri di direttiva normativa e procedurale, di definizione dei criteri di organizzazione del lavoro e di impiego delle risorse;

- c) assicurano, negli atti e nei provvedimenti adottati dai titolari di posizione organizzativa, il rispetto delle condizioni di legittimità e di regolarità degli atti e delle direttive operative;
 - d) garantiscono l'adozione dei provvedimenti necessari al contenimento dei rischi aziendali e al controllo del processo produttivo, in aderenza alle linee definite dalla Direzione generale e secondo le modalità indicate dalla Direzione regionale;
 - e) acquisiscono i fabbisogni di lavori beni e servizi delle strutture territoriali di competenza e trasmettono i risultati delle rilevazioni alla Direzione regionale;
 - f) formulano proposte per la costituzione del budget di loro competenza, provvedono alla relativa gestione, rispondono delle risorse utilizzate e degli obiettivi conseguiti;
 - g) assumono la veste di "datore di lavoro", ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, per le strutture territoriali di competenza, con apposito budget;
3. Stante la responsabilità complessiva dei Direttori sull'andamento e sui risultati conseguiti in tutte le unità organizzative rientranti nell'area territoriale di riferimento, ad essi fanno capo le funzioni gestionali e di responsabilità esterna, anche ai fini della predeterminazione del Giudice territorialmente competente ai sensi del comma 3 dell'articolo 444, del c.p.c. in materia di riscossione dei contributi.
 4. Assicurano al Comitato provinciale il supporto di analisi normativa, di conoscenza del quadro socio-economico e di contesto ambientale in ambito provinciale.
 5. Esercitano il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei Comitati provinciali qualora si evidenzino profili di illegittimità, ai sensi dell'articolo 46, comma 9, della legge n. 88/1989, con riferimento ai provvedimenti emanati nell'ambito provinciale e svolgono, altresì, le funzioni di collegamento con i Comitati provinciali INPS, con gli altri organismi provinciali ed ogni altra funzione collegata all'incarico specifico.
 6. Garantiscono il coordinamento e l'uniformità del livello di servizio su tutto il territorio.
 7. Disciplinano le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi al pubblico e gli orari di apertura dei punti di servizio secondo le linee di indirizzo e le direttive emanate dalla Direzione generale e dalla Direzione regionale.

Articolo 19
(Filiali di coordinamento)

1. Le Filiali di coordinamento, tenuto conto delle direttive regionali e della Direzione metropolitana di riferimento, esercitano le funzioni di cui al comma 1, dell'articolo 18 del presente regolamento.
2. I Direttori di Filiale, tenuto conto delle direttive della Direzione metropolitana di riferimento cui sono funzionalmente e gerarchicamente subordinati, sono responsabili della gestione complessiva delle rispettive strutture e pertanto svolgono le attività di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 6, 7 e 5 per la parte relativa al potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei Comitati provinciali qualora si evidenzino profili di illegittimità, ai sensi dell'articolo 46, comma 9, della legge n. 88/1989, con riferimento ai provvedimenti emanati nell'ambito territoriale di competenza.

Articolo 20
(Funzione di produzione)

1. Le attività produttive delle Direzioni metropolitane/provinciali e delle Filiali di coordinamento si articolano in:
 - a) Funzioni di produzione di back office, che comprendono la gestione dei flussi assicurativi e contributivi, la gestione dei conti contributivi individuali degli assicurati e dei soggetti contribuenti nonché le funzioni di produzione e consulenza collegati; dette funzioni sono realizzate da unità organizzative specializzate ubicate all'interno della Direzione provinciale/Filiale di Coordinamento/Agenzia o, per esigenze di opportunità economica e di competenze disponibili, in strutture interprovinciali specializzate, direttamente dipendenti dalla Direzione regionale;
 - b) Funzioni di produzione e consulenza di front office, ubicate presso le Agenzie ed i Punti INPS, che comprendono:
 - I. la gestione del complesso di attività inerenti all'erogazione delle prestazioni pensionistiche legate al conto assicurativo individuale;
 - II. la gestione delle attività inerenti alla diminuzione della capacità lavorativa, alla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro;
 - III. il processo di riconoscimento e di liquidazione dell'invalidità civile e di tutte le prestazioni assistenziali;
 - IV. la gestione delle attività inerenti alle funzioni creditizie e sociali.

Articolo 21
(Agenzie)

1. Le Agenzie dipendono dalla Direzione metropolitana/provinciale o dalla Filiale di coordinamento che ha competenze sul bacino territoriale di appartenenza.

2. L'istituzione e la chiusura di Agenzie, nonché la loro trasformazione in Punti INPS, sono determinate dal Presidente dell'Istituto su proposta del Direttore generale; i conseguenti provvedimenti di attuazione sono adottati dal Direttore regionale competente.
3. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 risponde a criteri di fattibilità basati su una metodologia di valutazione costi/benefici articolata:
 - a) sull'individuazione del bacino di utenza, tenuto conto sia dei parametri di riferimento fissati nel Regolamento di attuazione del decentramento territoriale approvato dal Presidente dell'Istituto sia dei termini di accessibilità alle strutture dell'Istituto, considerando le caratteristiche territoriali degli insediamenti abitativi e il sistema viario e dei trasporti;
 - b) sulla comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e di qualità dei servizi conseguibili dalle Agenzie ed il bilancio tra costi emergenti e costi cessanti connessi alla riconfigurazione dell'assetto di servizio, anche tenuto conto delle possibilità di interazione e di erogazione dei servizi consentita dalle tecnologie telematiche.
4. Lo sviluppo del decentramento, mediante costituzione di Agenzie sul territorio, deve rispondere, in via prioritaria, alle esigenze di economicità della gestione e di prossimità con l'utenza.
5. Fatta salva l'erogazione dei servizi di cui agli articoli precedenti, le Agenzie possono assicurare l'erogazione di ulteriori servizi, in relazione alle peculiari caratteristiche del territorio, dell'utenza di riferimento e delle possibili sinergie con altre Pubbliche Amministrazioni.
6. Le Agenzie complesse sono organizzate in due aree omogenee di attività e più esattamente:
 - a) l'area gestione flussi, che aggrega le funzioni riconducibili alla esigenza di assicurare l'aggiornamento delle anagrafiche e la corretta e tempestiva alimentazione dei conti individuali e aziendali attraverso la gestione dei flussi assicurativi e contributivi;
 - b) l'area servizi all'utente, che aggrega le funzioni riconducibili all'esigenza di assicurare l'erogazione dei servizi agli attuali segmenti di utenza.

Articolo 22 (Punti INPS)

1. I Punti INPS sono moduli organizzativi dipendenti dalla Direzione metropolitana/ provinciale /Filiale di Coordinamento che l'Istituto può istituire in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni, per realizzare una maggiore economicità del servizio e prossimità all'utenza.
2. L'istituzione dei Punti INPS, è determinata dal Direttore regionale sulla base di una apposita autorizzazione del Direttore generale.
3. La Direzione generale definisce lo schema di riferimento per il protocollo che regola i rapporti tra l'Istituto e le altre Amministrazioni coinvolte nell'istituzione dei Punti INPS.
4. L'istituzione dei Punti INPS deve garantire:
 - a) il conseguimento di economie di costi insediativi e organizzativi;
 - b) l'integrazione logistica e/o funzionale con altri soggetti pubblici,
 - c) l'erogazione di servizi e prodotti individuati sulla base di esigenze specifiche del territorio di riferimento e della tipologia di utenza di destinazione;
 - d) l'elevazione della qualità del servizio attraverso il miglioramento della soddisfazione degli utenti, unito al mantenimento o elevazione dei parametri di efficacia del servizio stesso.

Articolo 23 (Strutture sociali)

Le Strutture Sociali presenti sul territorio concorrono alla realizzazione delle finalità istituzionali in materia di attività sociali a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari in attuazione delle direttive emanate e dei piani, definiti dalla Direzione Generale.

Articolo 24 (Responsabilità delle Agenzie e delle altre posizioni organizzative)

1. La responsabilità delle Agenzie complesse e delle funzioni di elevata professionalità è affidata a funzionari di area C che rivestono preferibilmente la qualifica di C5 e C4.
2. La responsabilità delle Agenzie e delle altre posizioni organizzative sono affidate a funzionari selezionati tra gli appartenenti all'area C del sistema di classificazione del personale secondo la normativa in vigore, i contratti collettivi nazionali di lavoro, i contratti collettivi nazionali integrativi di Ente.
3. I Responsabili delle Agenzie e i responsabili di posizione organizzativa delle Strutture territoriali sono nominati dal Direttore regionale.

4. Le posizioni organizzative in Direzione generale sono assegnate con provvedimento del Direttore centrale di riferimento ai funzionari dichiarati idonei dal Direttore generale sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione.
5. I Responsabili delle Agenzie e i Responsabili di posizione organizzativa rispondono al Direttore/Dirigente di riferimento in ordine all'applicazione delle direttive in materia di realizzazione dei piani e degli obiettivi di produzione, delle disposizioni di carattere normativo e procedurale; dei criteri e degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane, nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produzione e dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente.
6. I responsabili della funzione Flussi contabili, Risorse strumentali, Controllo di gestione, Audit e dei gruppi regionali di assistenza informatica dipendono funzionalmente dalle competenti Direzioni centrali da cui ricevono indirizzi e direttive, ferma restando la dipendenza dal punto di vista amministrativo dal Direttore Direttore/Dirigente di riferimento.
7. I Responsabili delle Agenzie ed i Responsabili di posizione organizzativa, nei confronti dei destinatari dei servizi e nei limiti della loro competenza, adottano i provvedimenti dovuti sulla base delle disposizioni di legge e delle direttive dirigenziali, delle circolari emanate dalla Direzione generale, nonché delle procedure informatiche validate dalla Direzione generale.

Articolo 25

(Ruolo e responsabilità dei Responsabili delle Agenzie e dei Responsabili di posizione organizzativa)

1. Il ruolo dei Responsabili delle Agenzie Complesse, delle Agenzie Prestazioni e servizi individuali e delle Agenzie Flussi Contributivi, responsabili dei risultati operativi dell'Agenzia, si sostanzia:
 - a) In funzioni di coordinamento e controllo delle attività proprie delle articolazioni organizzative della Agenzia stessa e dei Responsabili di posizione organizzativa che vi operano, anche con la possibilità di sostituirsi ad essi in caso di inerzia.
 - b) Nella elevata autonomia operativa ed organizzativa, per garantire la corretta e corrente gestione dei flussi informativi quanto la corretta e tempestiva erogazione di prodotti e servizi.
2. Il ruolo dei Responsabili delle Agenzie e dei responsabili di altre posizioni organizzative, si sostanzia:
 - a) nella realizzazione degli obiettivi di produzione assegnati;
 - b) nella corretta applicazione delle norme, delle procedure e delle direttive impartite dai dirigenti;
 - c) nella corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nel rispetto dei criteri di organizzazione e di ergonomia del lavoro predefiniti;
 - d) nell'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al processo produttivo di competenza e nella gestione del relativo procedimento;
 - e) nella garanzia del rispetto dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente.

Articolo 26

(Ruolo e responsabilità dei professionisti delle aree legale, tecnico/edilizia, statistico/attuariale e medico/legale)

1. L'attività dei professionisti si caratterizza per l'autonomia tecnico/professionale conseguente alle norme che regolano ciascuna professione e per la finalizzazione dell'attività professionale alle linee ed agli indirizzi degli Organi dell'INPS, nonché agli obiettivi di risultato della struttura in cui operano.
2. L'attività dei Professionisti si svolge in conformità alle normative che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni, con il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali ed è esercitata nell'interesse esclusivo dell'Ente e secondo le linee organizzative e le direttive stabilite dagli Organi dell'Istituto.
3. I Coordinatori Generali definiscono gli indirizzi per assicurare l'omogeneità dell'attività dei Professionisti in relazione alle finalità istituzionali e verificano il rispetto dei criteri generali di esercizio della professione e la razionale distribuzione del carico di lavoro, nel quadro degli obiettivi di programma e formulano proposte al Direttore Generale in tema di programmazione e organizzazione per lo svolgimento delle attività professionali rientranti nella materia di competenza, in attuazione della pianificazione degli obiettivi gestionali fissati dall'Istituto.
4. L'incarico di coordinamento, conferito dall'Amministrazione ai Professionisti dei singoli rami professionali, ai fini della razionale distribuzione dei compiti e della promozione della necessaria uniformità di indirizzo, non dà luogo a sovraordinazione gerarchica nei confronti di altri Professionisti.

5. I Coordinatori Centrali e Territoriali svolgono il loro incarico in stretto raccordo con il Coordinatore Generale, assicurando l'uniformità di indirizzo e la razionale distribuzione del carico di lavoro nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.
6. I Professionisti operano all'interno della Direzione Generale e delle Direzioni territoriali e rispondono in via amministrativo-funzionale ai rispettivi Direttori.
7. Nell'ipotesi di carenza di risorse professionali interne, l'Istituto può ricorrere, sulla base di criteri predefiniti, all'apporto di Professionisti esterni che svolgono la libera professione o che appartengono ad Enti similari, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.
8. I Coordinatori professionali, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono ai Professionisti esterni indirizzi sull'attività da svolgere.
9. L'attività professionale è esercitata nell'ambito della tecnostruttura secondo gli assetti organizzativi previsti dall'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche ed è orientata alla cultura del risultato ed al miglioramento della qualità del servizio.
10. Nell'ambito del budget di gestione l'attività professionale è misurata secondo parametri ed indicatori correlati ai contenuti specialistici di ciascuna attività professionale.
11. I Coordinatori professionali assumono la responsabilità del conseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito dei budget delle strutture di rispettiva competenza e del livello di integrazione nei rapporti esterni, nonché delle condizioni di funzionalità della struttura professionale coordinata, anche per ciò che concerne la promozione degli interventi di automazione e la rappresentazione delle esigenze di formazione e sviluppo dei professionisti e del personale amministrativo di supporto.

TITOLO IV LA DIRIGENZA

Articolo 27 (La dirigenza)

Fatte salve le attribuzioni assegnate dalla normativa vigente alla competenza del Presidente dell'Istituto e del Direttore generale, alla dirigenza spetta l'esercizio dell'attività amministrativa e della gestione budgetaria tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; la dirigenza è responsabile dei relativi risultati, sulla base e nei limiti delle attribuzioni specificate dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, da specifiche disposizioni di legge e contrattuali e dalle presenti disposizioni.

Articolo 28 (Ruolo dei dirigenti dell'INPS)

1. Il Ruolo dei dirigenti dell'INPS è articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del Ruolo sono inseriti i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali nei ruoli dell'INPS per un tempo pari ad almeno cinque anni.
3. Il passaggio dei dirigenti dalla seconda alla prima fascia, compiuto il quinquennio, avviene nei limiti dei posti disponibili in organico ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.
4. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio reclutati attraverso i meccanismi di accesso alla dirigenza indicati dall'art. 28 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
5. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione di un dirigente di prima fascia, il dirigente preposto alla struttura nel suo complesso è sovraordinato ai dirigenti in forza alla struttura stessa.
6. Con apposito Regolamento sono disciplinate le modalità ed i criteri per la tenuta del Ruolo.
7. L'Amministrazione procede all'assegnazione di incarichi dirigenziali a seguito dell'attivazione di procedura di interpello per il posto resosi vacante.

Articolo 29 (Il budget di gestione)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, alla dirigenza sono attribuiti il potere e la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Lo strumento attraverso il quale i dirigenti assolvono alle funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è il budget di gestione - quale quadro di obiettivi, criteri e indirizzi generali, risorse umane, strumentali e finanziarie - ripartito dal Direttore generale sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei piani annuali deliberati dal Presidente dell'Istituto.
3. Il budget di gestione è supportato dal sistema di contabilità analitica.
4. I budget definiscono:
 - a. la pianificazione operativa (obiettivi/risultati);
 - b. l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche;
 - c. le risorse finanziarie assegnate a ciascun dirigente;
 - d. le modalità di monitoraggio dell'andamento gestionale.
5. L'assegnazione dei budget ai dirigenti comprende obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni ed i risultati da conseguire, nonché con la tutela delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008.

Articolo 30 (Incarichi di livello dirigenziale)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si applica l'articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale degli Organi di vertice dell'Istituto. Si applica di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
2. L'Istituto rende conoscibili, mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti funzione che si rendono disponibili.
3. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento nel quale sono individuati l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire e la durata.
4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale, la cui durata non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi di ente.
5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del Ruolo dei dirigenti e del cinque per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia e per la durata massima rispettivamente di tre e cinque anni, anche a dirigenti dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo o comando, distacco o istituti analoghi.
6. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure previste agli articoli successivi entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del Ruolo dei dirigenti e dell'otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia e per la durata massima rispettivamente di tre e cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, compreso l'INPS, quale amministrazione conferente l'incarico, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca e della docenza universitaria. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. I contratti individuali di lavoro dei soggetti cui vengono conferiti - a tempo determinato - incarichi di livello dirigenziale generale o di livello dirigenziale sono sottoscritti dal Presidente dell'Istituto, che può delegare la predetta funzione al Direttore generale.
8. L'Istituto, nel contesto della propria autonomia organizzativa e nel rispetto del precedente comma, può autorizzare il rinnovo di contratti di lavoro di diritto privato ai dirigenti di prima e di seconda fascia già titolari di contratto ex articolo 19, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il fine di assicurare il completamento delle attività e/o delle funzioni oggetto dell'incarico conferito, fermo restando il principio della temporaneità dell'incarico stesso.
9. Ai dirigenti può essere affidata la titolarità di uffici dirigenziali o lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.

Articolo 31

(Conferimento di incarichi di funzione di livello dirigenziale generale)

1. Gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale sono conferiti con determinazione del Presidente - in conformità alla proposta del Direttore generale - sulla base del presente regolamento e dei posti funzione individuati dall'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche; la determinazione è trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 88/1989 nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge n. 88/1989.
2. Il Presidente, su conforme proposta del Direttore generale, determina l'oggetto, gli obiettivi generali nonché la durata dell'incarico che, comunque non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili con provvedimento motivato.
3. I posti funzione da dirigente di livello dirigenziale generale possono riguardare funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, come stabilito dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti previsti dall'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche.
4. Il contratto accessivo di cui all'articolo 30, comma 4, del presente regolamento è stipulato dal Direttore generale dell'INPS, avuto riguardo, per il trattamento economico fondamentale, ai valori economici contemplati dal contratto collettivo dirigenziale di area vigente e, per il trattamento accessorio, alle determinazioni del Presidente.
5. Ai fini dei conferimenti di incarichi di funzioni di livello dirigenziale generale, si dovrà tenere conto - ferme restando le prioritarie valutazioni di merito - anche delle condizioni di pari opportunità.

Articolo 32

(Conferimento di incarichi di Direzione regionale di livello dirigenziale)

1. L'incarico di Direzione regionale di livello dirigenziale è conferito dal Direttore generale con la procedura indicata dal successivo articolo 33, tenuto conto delle caratteristiche peculiari della Direzione stessa.
2. Il Direttore generale conferisce l'incarico con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 30 del presente Regolamento, fissando la durata dell'incarico che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni e stipula il contratto accessivo di cui al comma 4 dello stesso articolo 30. L'incarico è rinnovabile con provvedimento motivato.

Articolo 33

(Conferimento dell'incarico di direzione di area metropolitana e provinciale)

1. Il Direttore generale, con propria determinazione - sulla base dei risultati di gestione espressi individualmente dai candidati - individua il dirigente cui affidare la direzione di area metropolitana o provinciale.
2. Nel provvedimento di conferimento di incarico di direzione, emanato dal Direttore regionale, sono indicati l'oggetto dell'incarico stesso, la sua durata che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni e gli obiettivi da conseguire.
3. Il rinnovo dell'incarico può essere disposto dal Direttore generale, su proposta motivata del Direttore regionale, in considerazione dell'esigenza di realizzare gli obiettivi assegnati, della specifica professionalità posseduta dal dirigente e dei risultati conseguiti.
4. Il contratto accessivo di cui all'articolo 30, comma 4, del presente Regolamento è stipulato dal Direttore regionale competente.

Articolo 34

(Conferimento di incarichi di funzione dirigenziale)

I Direttori centrali e regionali attribuiscono gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale ai dirigenti assegnati alle rispettive strutture dal Direttore generale nell'ambito delle quantificazioni complessive fissate dall'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche, stipulano i relativi contratti accessivi ed informano il Direttore generale dell'avvenuto conferimento dell'incarico.

Articolo 35
(Funzioni dei Direttori centrali e regionali)

1. I Direttori centrali e regionali, nell'esercizio delle proprie funzioni ed in attuazione degli indirizzi politico-gestionali dettati dai competenti Organi dell'Istituto:
 - a) formulano proposte ai fini dell'elaborazione dei programmi e della pianificazione operativa;
 - b) gestiscono il budget assegnato dal Direttore generale ed esercitano i poteri di spesa connessi alle funzioni e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;
 - c) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli Organi e adottano gli atti e i provvedimenti rientranti nella competenza dei propri uffici;
 - d) adottano gli atti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale che rientrano nelle loro competenze;
 - e) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi, le responsabilità e le risorse umane, finanziarie e materiali connesse con il conseguimento degli obiettivi di budget, in conformità alle procedure previste dal vigente ordinamento;
 - f) verificano la congruità delle procedure organizzative ed informatiche e segnalano le eventuali anomalie e criticità alle Direzioni centrali competenti;
 - g) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e adottano le misure di responsabilità dirigenziale previste dall'ordinamento vigente;
 - h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale assegnato ai propri uffici, con competenza in materia di trattamento economico accessorio e di rapporti sindacali nelle sedi individuate dal CCNL in vigore quali livelli di contrattazione;
 - i) ad eccezione delle competenze espressamente previste dal presente Regolamento per il Presidente e per il Direttore generale, adottano, in materia di rapporto di lavoro, i provvedimenti di gestione del personale nel rispetto del CCNL in vigore e delle disposizioni del Capo I, Titolo II del Libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
 - j) assumono la responsabilità complessiva sull'attuazione dei programmi e sui risultati operativi in termini di qualità, quantità, costi dei servizi finali e strumentali.
 - k) propongono al Direttore Generale l'adozione, nei confronti dei Dirigenti, dei provvedimenti conseguenti alla responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 165/01;
 - l) formulano al Direttore generale ai fini della valutazione conclusiva sul raggiungimento degli obiettivi, la proposta di valutazione dei Dirigenti loro assegnati;
 - m) curano la gestione dei rapporti sindacali e adottano, fatte salve le competenze previste per il Presidente e per il Direttore Generale, i provvedimenti di attuazione del CCNL e del contratto integrativo di Ente;
 - n) promuovono e resistono alle liti e hanno il potere di conciliare e di transigere;
 - o) decidono sui ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei Dirigenti;
 - p) convocano e presiedono la Conferenza dei Dirigenti nell'ambito di competenza.
2. Il Direttore centrale preposto alle risorse umane assume, ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, la veste di "datore di lavoro" nell'ambito della Direzione generale e con apposito budget.

Articolo 36
(Funzioni dei dirigenti)

1. I dirigenti, nell'esercizio delle proprie funzioni:
 - a) gestiscono le risorse umane e strumentali assegnate per il raggiungimento degli obiettivi di piano, a tal fine gestiscono la quota parte del programma di attività attribuitagli dal dirigente della struttura;
 - b) gestiscono il budget assegnato ed esercitano le connesse funzioni derivate in materia di spese, gestione di risorse, attribuzione di trattamenti accessori;
 - c) formulano proposte ed esprimono pareri ai Responsabili delle strutture dirigenziali generali;
 - d) svolgono tutte le altre funzioni ad essi delegate dal Dirigente della Struttura;
 - e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dell'Ufficio cui sono preposti e dei relativi responsabili di tutte le posizioni organizzative, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - f) gestiscono il budget assegnato ed esercitano le connesse funzioni derivate in materia di spese, gestione di risorse, attribuzione di trattamenti accessori;
 - g) curano l'attuazione delle funzioni e dei progetti ad essi delegati;
 - h) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei responsabili dei processi di sviluppo, produzione e supporto che da essi dipendono, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - i) assolvono alla funzione di messa a disposizione delle risorse alle strutture operative;
 - j) coordinano l'utilizzazione delle risorse da parte delle strutture sulle quali esercitano le funzioni manageriali.

Articolo 37
(Responsabilità dirigenziale)

1. I dirigenti di cui agli articoli 35 e 36 sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dai piani.
2. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altri incarichi.
3. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi di lavoro.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati previo conforme parere di un Comitato di Garanti, i cui componenti sono nominali con determinazione del Presidente dell'Istituto. Il Comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei Conti designato dal Presidente della Corte dei Conti; di esso fanno parte un dirigente di prima fascia, eletto dai dirigenti del ruolo con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 4, e da un esperto scelto dal Presidente dell'Istituto, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il Comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

Articolo 38 (Valutazione dei dirigenti)

L'operato dei dirigenti è sottoposto a valutazione, in conformità ai principi generali di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 286/1999, del D. Lgs. n. 150/09 ed ai sensi delle norme contrattuali vigenti, sulla base di specifiche procedure.

Articolo 39 (Conferenza dei direttori centrali e regionali)

1. La Conferenza dei Direttori centrali e regionali e dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale, è convocata dal Direttore generale per esaminare le politiche della gestione con particolare riferimento:
 - alla definizione delle Linee guida gestionali di attuazione degli indirizzi strategici annualmente fissati dagli Organi;
 - alle modifiche organizzative e regolamentari;
 - alla definizione delle dotazioni organiche e dei criteri per la formulazione dei fabbisogni;
 - alle linee della contrattazione integrativa;
 - agli ulteriori argomenti rispetto ai quali risulta opportuno convocare la Conferenza dei Direttori centrali e regionali.
2. I Coordinatori generali partecipano alla Conferenza dei Direttori centrali e regionali quando gli argomenti in trattazione attengono alle funzioni legale, medico-legale, tecnico-edilizio e statistico-attuariale.

TITOLO V CONTROLLI

Articolo 40 (Sistema dei controlli interni)

1. Il sistema dei controlli interni, in conformità ai principi generali enunciati dal D.Lgs. n. 286/1999, dal D. Lgs. n. 150/09 e dalla L. n. 190/12 si attua mediante:
 - a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) il controllo di gestione;
 - c) il controllo strategico;
 - d) l'anticorruzione e la trasparenza;
 - e) l'auditing interno.
2. I Controlli di cui al comma precedente sono svolti dagli Uffici e dalle Strutture previsti dall'Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche, anche nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Articolo 41 (Organismo indipendente di valutazione)

1. Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, di cui al D.Lgs. n. 150/2009, è assicurata dall'Organismo Indipendente di valutazione della performance (OIV).
2. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) è costituito da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dall'Organismo a ciò preposto per legge e di cui all'art.5, comma 3 della legge 125/2013 (ANAC).
3. I componenti sono nominati, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, dal Presidente dell'Istituto, d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
4. L'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) esercita in piena autonomia le attività di cui al comma 4 del D.Lgs n. 150/2009. La sua azione è orientata all'esclusivo monitoraggio del sistema di valutazione, garantendo la trasparenza e la integrità dello stesso, con poteri di proposta e di comunicazione agli organi competenti. Nell'esercizio delle sue funzioni non ha alcuna ingerenza nel controllo di gestione e nelle funzioni tipiche di Audit.
5. Propone al Presidente gli elementi per la valutazione annuale del Direttore generale.
6. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) riferisce le proprie istanze ed esigenze conoscitive al Direttore generale e si rapporta per il suo tramite alle strutture amministrative dell'Istituto, al fine di garantire la propria attività di monitoraggio e controllo del sistema di misurazione e valutazione e assicurare al Direttore generale il pieno apporto conoscitivo dei flussi informativi relativi alla performance.
7. Presso l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) è costituita una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.